

Allegato parte integrante
PROGETTO

PROGETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI PORTATORI DI MINORAZIONE

DEFINIZIONI

Provincia la Provincia Autonoma di Trento, intendendosi la struttura provinciale competente in materia di trasporto a favore di portatori di minorazione il cui dirigente è responsabile del procedimento di accreditamento, di accesso e controllo del servizio.

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 20 della Legge Provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, la Giunta provinciale fissa i requisiti necessari per l'espletamento del servizio di trasporto e accompagnamento a favore di portatori di minorazione e ne disciplina le modalità e le condizioni di accesso da parte degli aventi diritto.

Articolo 2
(Aventi diritto)

1. Hanno diritto a chiedere il servizio le persone con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, le persone con impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e le persone non vedenti, in possesso di idonea certificazione sanitaria rilasciata da Commissioni pubbliche preposte all'accertamento degli stati invalidanti.
2. Il servizio è riservato ai soggetti di cui al comma precedente purché residenti in provincia di Trento ovvero che siano iscritti all'Università degli Studi di Trento e domiciliati in provincia ovvero che siano destinatari degli interventi di cui alla Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9, ai sensi dell'articolo 3 della medesima.
3. Gli aventi diritto utilizzano il servizio rivolgendosi esclusivamente ai soggetti accreditati con i quali la Provincia abbia stipulato apposita convenzione.
4. Agli aventi diritto è garantita la libertà di scelta fra i soggetti accreditati di cui all'articolo successivo.

5. La Provincia concede annualmente agli aventi diritto, che ne abbiano fatto richiesta, un quantitativo di buoni di servizio chilometrici, di validità trimestrale, da utilizzarsi per la fruizione del servizio. I quantitativi sono assegnati dalla Provincia in modo differenziato sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di gestione di cui al successivo articolo 4, che, allo scopo, terrà conto dell'occupazione, delle necessità e dell'età degli aventi diritto.
6. L'iscrizione al servizio è subordinata al pagamento di una quota annuale (riferita all'anno solare) fissa, determinata dalla Giunta provinciale; l'utilizzo dei buoni di servizio chilometrici non comporta alcun onere aggiuntivo per gli utenti.
7. In fase di avvio del servizio, i buoni di servizio chilometrici vengono attribuiti sulla base della media dei chilometri percorsi negli ultimi tre anni con la fissazione, in ogni caso, di un limite minimo di 30 (trenta) chilometri e di un limite massimo di 4.800 (quattromilaottocento) km. Per l'assegnazione chilometrica ai nuovi utenti si tiene conto delle esigenze espresse all'atto della presentazione della domanda e si compara il nuovo caso a situazioni analoghe se esistenti. Negli anni successivi al primo si assumono, invece, i criteri di cui al comma 5.
8. I buoni di servizio chilometrici non utilizzati in ciascun trimestre sono da considerarsi non più disponibili e vengono reimpiegati per i nuovi utenti o per il soddisfacimento di particolari necessità degli aventi diritto, con modalità definite dal Comitato di gestione.
9. Le modalità e le condizioni per l'accesso al servizio sono disciplinate da apposite Direttive.

Articolo 3 (Soggetti accreditati e convenzionati)

1. Il servizio è espletato da aziende, organizzazioni di volontariato, cooperative o loro consorzi nonché da gestori dei servizi di trasporto privati e di taxi, che rispondano ad adeguati requisiti di qualità ed efficienza, accreditati presso la Provincia.
2. Con i soggetti di cui al comma precedente la Provincia stipula convenzioni per la gestione del servizio.
3. Le convenzioni fissano i termini e le condizioni dell'erogazione del servizio e della rendicontazione nonché il corrispettivo unitario chilometrico per i servizi resi.
4. Le condizioni e le modalità di accreditamento sono disciplinate da apposite Direttive.
5. La Provincia definisce annualmente il corrispettivo unitario chilometrico riconosciuto, accredita eventuali nuovi soggetti al servizio e verifica la permanenza dei requisiti per l'accREDITamento in capo ai soggetti di cui al comma 2.

Articolo 4 (Comitato di gestione)

1. Al fine di garantire un corretto, uniforme ed equo uso delle risorse destinate al servizio, la Giunta provinciale istituisce un Comitato di gestione così composto:
 - a) due rappresentanti della Provincia Autonoma, uno dei quali appartenenti al Dipartimento provinciale competente, cui è affidata la presidenza, ed uno appartenente al Dipartimento Salute e Attività Sociali;
 - b) un rappresentante del Consorzio dei Comuni trentini;
 - c) due rappresentanti delle associazioni dei portatori di minorazione.
2. Al Comitato di gestione sono affidati i seguenti compiti:
 - a) definire i criteri per la determinazione del corrispettivo per le prestazioni di accompagnamento supplementare;
 - b) esaminare le richieste di assegnazione supplementare di buoni di servizio chilometrici residui inutilizzati nel trimestre precedente e procedere all'assegnazione;
 - c) monitorare l'andamento del servizio;
 - d) esaminare tempestivamente le segnalazioni di disservizio;
 - e) stabilire i criteri di ripartizione dei buoni di servizio chilometrici sulla base delle tabelle individuate dallo stesso;
 - f) dirimere i casi di dubbia interpretazione, avvalendosi anche di pareri esterni;
 - g) autorizzare e disciplinare l'accompagnamento supplementare nei casi di assoluta necessità.
3. Il Comitato di gestione si costituisce validamente con la partecipazione della maggioranza assoluta dei propri membri e decide a maggioranza dei presenti;
4. I membri esterni sono nominati per la durata della legislatura.